

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4346 del 20/09/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RE WORK srl per impianto ubicato in Via Armaroli 31 e 33, Comune di CALDERARA DI RENO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4465 del 20/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RE WORK srl per impianto ubicato in Via Armaroli 31 e 33, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta RE WORK srl per l'impianto, destinato ad attività di Verniciatura industriale, ubicato in Via Armaroli 31 e 33, Comune di CALDERARA DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGB0/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae, con cui è stata delegata la firma di taluni provvedimenti conclusivi di procedimenti ambientali al Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Dott. Stefano Stagni

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la ditta RE WORK srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta RE WORK srl, C.F. 03496110366, P.IVA 03496110366, con sede legale a CALDERARA DI RENO, in Via Armaroli 31, per l'impianto sito a CALDERARA DI RENO (BO), in Via Armaroli 31 e 33, ha presentato, nella persona di Lombardo Daniele Libero, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO in data 19/04/2019 al Prot.n. 10088, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Autorizzazione allo scarico in

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 29-04-2019 al Prot. n. PG_2019_66685, Pratica SINADOC 14684/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CALDERARA DI RENO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con prot. n. PG_2019_84601 del 29-05-2019 è stata richiesta documentazione integrativa alla Ditta, pervenuta con prot. n. PG_2019_120150 del 31-07-2019.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto URBANO (PG_2019_129281 del 20-08-2019);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto URBANO (PG_2019_129304 del 20-08-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_139944 del 11-09-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_139944 del 11-09-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_135412 del 03-09-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296.00 come di seguito specificato:

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Allegato B-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 296.00;
- Allegato C-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 20/09/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RE WORK srl, ubicato in Via Armaroli 31 e
33, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di CALDERARA DI RENO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e locale spogliatoio, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree esterne (non contaminate) e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Armaroli.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con parere favorevole PG_2019_139944 del 11-09-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_135412 del 03-09-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 14684/2019

Documento redatto in data 20/09/2019



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n.	22288/2019		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2019/19/0
Rif. Prot.	n.	2019/10088	
S.U.A.P.	10088/2019		

Calderara di Reno, 10/09/2019

Spett.le
A.R.P.A.E – A.A.C.M.
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
Pec. aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 10088/2019 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera (nuova), scarichi reflui domestici e meteorici in fognatura (già autorizzati) e impatto acustico (nuova) ai sensi del DPR 59/2013 avviato dalla Ditta Re Work Srl C.F./P.I. 03496110366, per attività di verniciatura industriale per conto terzi, sita in via Armaroli 31 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuova), allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (già autorizzate) ed impatto acustico (nuova), provenienti dall’attività di verniciatura industriale per conto terzi, sita in Via Armaroli 31 a Calderara di Reno (BO) inoltrata al SUAP in data 19/04/2019 con P.G. n. 10088 dalla Ditta “Re Work Srl” con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via Armaroli 31 C.F./P.I. 03496110366, legalmente rappresentata da Pinto Andrea C.F. PNTNDR53M03L245L;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 20167 del 20/08/2019) relativamente alla valutazione dell’impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell’impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quanto riguarda i livelli sonori ambientali nonché di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell’impatto acustico;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 21764 in data 03/09/2019), in merito al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche non contaminate, che si allega al presente nulla osta;



Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta "Re Work Srl", a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Armaroli 31;

MATRICE SCARICHI: alla Ditta "Re Work Srl", per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede sita in Via Armaroli 31, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 21764 del 03/09/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche non contaminate, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati:

- Nota Prot. Gen. n. 20167 del 20/08/2019;
- Nota Prot. Gen. n. 21764 del 03/09/2019.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Modena, 30 agosto 2019
Prot. n. 83234

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 29/04/2019	Num. prot.: 0042740
	Data prot.: 01/08/2019	Num. prot.: 0075295
	PA&S numero 65/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "RE WORK SRL verniciatura industriale conto terzi, di via
Armaroli n° 31 - Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio
SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:*

- **Prot. n. 10422/2019 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/19/0**
- **Rif. Prot. 2019/10088**
- **Procedimento S.U.A.P. 10088/2019**

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Andrea Pinto codice fiscale PNTNDR53M03L245L in qualità di legale rappresentante della Ditta "RE WORK SRL" codice fiscale / p. IVA 03496110366 con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Armaroli n°31 relativa all'insediamento esercente l'attività di verniciatura industriale conto terzi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ le attività sono ospitate in due distinti edifici interconnessi ai civici 31 e 33 di via Armaroli;
- ✓ i singoli edifici dispongono di reti di deflusso dei reflui indipendenti tra loro;
- ✓ le reti, di tipo misto, raccolgono le acque reflue di tipo domestico e le acque meteoriche non contaminate e le miscelano tra loro originando 3 distinte immissioni di reflui nella fognatura di tipo misto di via Armaroli afferenti all'impianto di depurazione di Calderara di Reno - Capoluogo e più precisamente:
 - **scarico S1** in prossimità del civico 31 di via Armaroli;
 - **scarico S2** in prossimità del civico 33 di via Armaroli;
 - **scarico S3** in prossimità del civico 33 di via Armaroli;

- ✓ da quanto dichiarato nella documentazione consegnata non vi sono nel ciclo di produzione utilizzi di acqua a fini produttivi, con l'eccezione di un'area di lavaggio delle attrezzature che non prevede lo scarico di tali acque in rete fognaria, che vengono confinate in idoneo sistema di raccolta quindi avviate a smaltimento tramite ditta autorizzata.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e locale spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dai coperti e dalle aree di transito interne allo stabilimento;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005, limitando il deposito di materiale in area esterna priva di copertura;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue:**

- fosse biologiche;
- degrassatori;

dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

RE WORK Srl - Comune di Calderara di Reno - via Armaroli n° 31

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura industriale per conto terzi svolta dalla società RE WORK Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Armaroli n° 31, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RE WORK Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA A POLVERE AUTOMATICA E MANUALE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone – filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO C2.1

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco paint stop

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE TAISS C2.4

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone – filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE CATENARIA MISTA C2

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO C2.2
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA LIQUIDO C2.3

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco paint stop

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CABINA CAMPIONATURA A LIQUIDO C3

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco paint stop

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA STATICO DA CABINA CAMPIONATURE C3

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONI E16 - E17

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA MONALDI C4

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco paint stop

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E21**PROVENIENZA: SABBIATRICE A GRAPPOLO PICCOLA S&F**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: SABBIATRICE A GRAPPOLO GRANDE TURBOTECNICA**

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E2 - E4**PROVENIENZA: BRUCIATORI FORNO POLIMERIZZAZIONE – 209 KW****EMISSIONE E10****PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE CATENARIA MISTA – 800 KW****EMISSIONE E11****PROVENIENZA: BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO – 290 KW****EMISSIONE E15****PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO DI COTTURA STATICO DA CABINA C3 – 300 KW****EMISSIONE E18****PROVENIENZA: BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA MONALDI C4 – 350 KW**

Impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

Sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06. I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Materiale particolare	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Fermo restando l'obbligo di rispetto di tutti i limiti massimi di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a cura della Direzione aziendale.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

1. L'attività svolta dalla Società RE WORK Srl, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c) ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno ed inferiore a 15 tonnellate/anno;
Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).
La società RE WORK Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire ad ARPAE entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.
2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/08/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i

controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E12, E13, E14, E16, E17, E21, E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RE WORK Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta RE WORK srl, ubicato in Via Armaroli 31 e 33,
Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Piero Cavarocchi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CALDERARA DI RENO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CALDERARA DI RENO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 11-09-2019 con prot. PG_2019_139944 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di URBANO, pervenuto in data 20-08-2019 con prot. n. PG_2019_129304;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con nulla osta prot. PG_2019_139944 del 11-09-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG_2019_129304 del 20-08-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Piero Cavarocchi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 14684/2019

Documento redatto in data 20/09/2019



SINADOC n. 14684/19
SINADOC (acustica) n 15361/19

Spettabili

Comune di Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE-SUAP-Ambiente
Via Garibaldi n 2/G
40012 Calderara di Reno

p.c.

Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

c.a. Mario di Lodovico

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Richiesta di parere tecnico relativo alla matrice acustica su domanda di nuova AUA ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **Re Work s.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via Armaroli n 31 Calderara di Reno**

Indirizzo sede impianto : **Via Armaroli n 29, 31,33**

Comune: **Calderara di Reno (BO)**

Tipologia di attività: Verniciatura Industriale per conto terzi

Legale Rappresentante: **PINTO ANDREA**

L'attività della RE WORK S.R.L. verrà svolta in due stabili adiacenti:

capannone n° 1: via Armaroli n. 31

capannone n° 2: via Armaroli n. 33

Acustica :

E' stata presentata una documentazione integrativa di impatto acustico a firma Dott.Piero Cavarocchi datata Giugno 2019, redatta dallo Studio S.p.i.r.a., il presente documento descrive la valutazione dell'impatto acustico delle attività svolte all'interno di porzione di capannone industriale, costituite da verniciatura per conto terzi.

L'area all'interno della quale si svolge l'attività produttiva si trova nella porzione nord/occidentale della zona industriale che segna il confine settentrionale del perimetro urbano del capoluogo comunale.

La produzione segue un orario di lavoro che va dalle 7 del mattino fino a non oltre le 22, cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì).

Le sorgenti sonore principali sono costituite da due impianti principali di verniciatura a polvere/liquido (C1 e C2) corredati da rispettivi forni di cottura (in un caso anche di un impianto di bruciatura per il fosfograssaggio); ad essi si aggiunge una ulteriore cabina di verniciatura liquido (MONALDI-C4) ed una piccola cabina di campionatura di verniciatura a liquido (C3).

A supporto di questi impianti vi sono una serie di compressori ubicati nella porzione settentrionale del capannone: questi sono suddivisi in due postazioni (una al piano terra e la seconda al piano primo) ed il loro funzionamento si alterna nel corso della giornata lavorativa.

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso alcuni recettori sensibili presenti nell'intorno dell'azienda, identificati da R1 a R7 e si è proceduto con una valutazione in facciata ad eccezione di R1, R3, R4 ed R6.

Dai risultati emerge che la rumorosità prodotta dalle sorgenti sonore della ditta comporta dei livelli sonori assoluti e differenziali inferiori ai limiti previsti dalla normativa ambientale e si condivide il percorso logico seguito dal tecnico competente.

In relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla soluzione progettuale prevista.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO

(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.